



Conferenza dell'Autorità d'Ambito

ATTO N°56

OGGETTO: Contributi alle Comunità Montane - Approvazione delle procedure di gestione delle risorse.

L'anno duemilaotto, addì 10 novembre 2008, nella sala ex-incubatore sita presso il Tecnoparco del Lago Maggiore in via dell'industria 29/3 a Verbania Fondotoce, convocata con avviso del 30/10/2008 protocollo n.1282, in ottemperanza dell'art. 8 della Convenzione per l'Istituzione dell'Autorità d'Ambito n. 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese", alle ore 17.00 prosegue la Conferenza dell'Autorità d'Ambito.

Dalle firme risultano presenti

Ente rappresentato	Nominativo	% di rappresentanza	Presente	Assente
Presidente dell'autorità d'Ambito - Provincia di Novara	Sergio Vedovato	12,739	12,739	-
Provincia del VCO	Desanti Giovanni	12,261	12,261	-
B.T.O. 1 Alta Agogna	Giuseppe Signorelli	3,878	3,878	-
B.T.O. 2 Bassa Agogna	Giuseppe Cremona	1,318		1,318
B.T.O. 3 Bassa Valsesia	Valter Brustia	3,801	3,801	-
B.T.O. 4 Cusio	Nello Francesco Ferlaino	0,491	0,491	-
B.T.O. 5 Lago Maggiore	Giovanni Orlando	4,785	4,785	-
B.T.O. 6 Media Agogna	Luigi Zabarini	2,308	2,308	-
B.T.O. 7 Media Valsesia	Spagnolini	3,826	3,826	-
B.T.O. 8 Novara	Paolo Pepe	7,332	7,332	-
B.T.O. 9 Ovest Ticino	Enzio Zanotti Fragonara	7,911	7,911	-
B.T.O. 10 Verbania	Claudio Zanotti	2,275		2,275
Comunità Montana Alto Verbano	Luigi Airoidi	1,341		1,341
Comunità Montana Cusio Mottarone	Ezio Barbetta	4,206	4,206	-
Comunità Montana dei Due Laghi	Angelo Gemelli	1,323	1,323	-
Comunità Montana Monte Rosa	Claudio Sonzogni	4,228	4,228	-
Comunità Montana dello Strona e Basso Toce	Alvaro Bernardini	1,969	1,969	-
Comunità Montana Val Grande	Loredana Brizio	2,119		2,119
Comunità Montana Valle Antrona	Beula (delega Ricchi)	2,508	2,508	-
Comunità Montana Valle Cannobina	Giovanni Bergamaschi	1,863	1,863	-
Comunità Montana Valle Ossola	Pier Leonardo Zaccheo	6,093		6,093
Comunità Montana Valle Vigezzo	Federico Cavalli	3,039		3,039
Comunità Montana Valli Antigorio Diverio Formazza	Marcello Dalla Pozza	8,386	8,386	-
TOTALE		100,000	83,815	16,185

Partecipano i signori Marco Lombardi, Direttore dell'Autorità d'Ambito e Franco Colombo, Presidente della società Acqua Novara.VCO S.p.A. .



Il Presidente della Conferenza Sergio VEDOVATO, constatato che risultano presenti i rappresentanti portatori di quote pari a 83,815/100, dichiara aperta la seduta ai sensi dell'art. 8 comma 8 della Convenzione, procedendo alla trattazione del punto 4

Contributi alle Comunità Montane - Esame delle procedure di gestione delle risorse chiedendo al Direttore dell'Autorità d'Ambito di illustrare i principali aspetti della proposta in esame.

Il Direttore dell'Autorità d'Ambito, avvalendosi della proiezione della bozza di deliberazione distribuita ai presenti, informa i presenti che la proposta in esame differisce da quella anticipata ai componenti della Conferenza d'Ambito in quanto ha tenuto conto delle osservazioni prodotte dalla "Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste della Regione Piemonte - Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio". In particolare:

- è stata modificata la sezione del punto 4 inerente i contenuti dei piani pluriennali, sostituendo il precedente testo con i contenuti del punto 4 della D.G.R. n. 38 -8849 del 26 maggio 2008 "Approvazione degli "Indirizzi tecnici in materia di manutenzioni e sistemazioni idrogeologiche e idraulico forestali" e nuove disposizioni attuative art. 37 della legge regionale n. 16/1999"
- è stato precisato che l'importo delle spese tecniche, in percentuale rispetto all'importo lavori, non potrà superare quello normalmente riscontrato per tipologie di interventi analoghi finanziati dalla normativa regionale o statale di settore;
- nella proposta di deliberazione è stato inoltre previsto che entro il 30 settembre 2009 la Conferenza d'Ambito effettui una specifica verifica in merito all'efficacia degli Accordi di programma sottoscritti, in particolare in relazione alla definizione delle Comunità Montane, alle tipologie di intervento ammissibili a finanziamento da parte dell'Autorità d'Ambito ed all'efficienza finanziaria delle procedure di programmazione degli interventi, rendicontazione della spesa e trasferimento delle risorse.

Il presidente Vedovato informa quindi i presenti che il Presidente della Comunità Montana Alto Verbano, nella giornata odierna, nell'impossibilità di presenziare alla seduta, ha trasmesso agli uffici dell'Autorità d'Ambito una nota contenente alcune osservazioni. Il Presidente invita quindi il Direttore dell'Autorità d'Ambito a leggere tale nota.

Il Direttore dell'Autorità d'Ambito, proiettata la stessa, e datane lettura, osserva che:

- in relazione alla richiesta di considerare "i soli interventi previsti per manutenzione e sistemazione idrogeologiche ed idraulico-forestali", l'elenco delle opere connesse alla tutela e produzione delle risorse idriche inserite nello schema di Accordo di programma è stato sviluppato conseguentemente al primo incontro del Coordinamento regionale manutenzione alvei e bacini montani, organizzato dalla Regione Piemonte in esecuzione della Delibera della Giunta Regionale Regione Piemonte n°38 - 8849 del 26 maggio 2008, al quale hanno partecipato anche le Autorità d'Ambito del Piemonte ed il settore Risorse Idriche della Regione Piemonte; tale elenco è pertanto una proposta da sottoporre a successiva approvazione nell'ambito del processo di definizione delle Linee Guida previste dalla citata deliberazione, alle quali necessariamente le disposizioni in esame dovranno essere adeguate, come previsto nella presente proposta di deliberazione;
- in relazione alla richiesta di prevedere che "una quota del 10% sugli introiti destinati alle Comunità Montane, possa essere utilizzata a copertura delle spese correnti sostenute dall'Ente stesso per la gestione del PISIF", lo schema di accordo di programma proposto già prevede che le spese tecniche siano riconosciute; inoltre, come prima accennato, la previsione di indicare che le



spese tecniche non possano superare quello normalmente riscontrato per tipologie di interventi analoghi finanziati dalla normativa regionale o statale di settore è stata inserita su indicazione del Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio della Regione Piemonte; anche in questo vale il principio che, qualora nelle menzionate Linee Guida in preparazione venisse specificata una percentuale prestabilita, gli Accordi di programma saranno conseguentemente adeguati.

Il presidente Vedovato apre il dibattito.

Intervengono i signori:

- Bernardini, Presidente della Comunità Montana Strona e Basso Toce, osservando che la richiesta del Presidente della Comunità Montana Alto Verbano è relativa ai costi di gestione dei piani (il Direttore dell'Autorità d'Ambito precisa che anche nella proposta di Accordo di programma si prevede che siano riconosciute sia le spese tecniche e accessorie sostenute per la redazione e sia la gestione dei Piani di manutenzione, e negli stessi piani esplicitate).
- Barbetta, Presidente della Comunità Montana Cusio Mottarone, osservando che:
 - a settembre 2009 potrebbe non essere possibile condurre la citata verifica in quanto il processo di riordino della Comunità Montane potrebbe non essere completo (il Direttore dell'Autorità d'Ambito propone di lasciare comunque tale termine in quanto è comunque necessaria una verifica in relazione agli aspetti; qualora entro tale data non fosse possibile procedere anche in merito al processo di riordino delle Comunità Montane la Conferenza d'Ambito ne prenderà atto stabilendo una nuova scadenza in tal senso);
 - sarebbe opportuno prevedere delle norme transitorie a tutela delle previsioni contenute nei piani delle attuali Comunità Montane al fine di assicurare la continuità degli interventi anche in fase di revisione dei piani pluriennali conseguenti al riordino delle Comunità Montane (il Direttore dell'Autorità d'Ambito, rilevando che sino alla presentazione dei nuovi piani pluriennali non potranno che essere validi quelli già presentati, propone di definire eventuali norme transitorie in occasione della citata revisione di settembre 2009).
- Sonzogni, Presidente della Comunità Montana Monte Rosa, osservando che è necessario che le procedure di trasferimento siano certe (il Direttore dell'Autorità d'Ambito precisa che l'importo destinato a ciascuna Comunità Montana è stabilito in base ai principi proposti dalla Conferenza delle Comunità Montane, e che le scadenze ordinarie dei trasferimenti prevedono il 50% ad agosto ed il 50% in dicembre; la previsione che "Eventuali economie e/o somme non spese per ritardi attuativi saranno gestite nell'ambito della programmazione degli anni successivi al fine di ottimizzare la gestione finanziaria delle erogazioni" è però necessaria al fine di evitare che il gestore del servizio idrico, che per realizzare i propri investimenti fa ricorso al credito, sostenga oneri finanziari, a carico della tariffa, e nel contempo risorse significative rimangano ferme nelle casse delle Comunità Montane; anche tale aspetto sarà comunque oggetto di valutazione della citata revisione di settembre 2009).

Non prendendo alcuno la parola, il presidente Vedovato mette ai voti la seguente deliberazione.



LA CONFERENZA DELL'AUTORITÀ D'AMBITO

visto il D.Lgs.3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. recante “norme in materia ambientale”;

vista la Legge della Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e la disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 5/01/1994, n. 36, con la quale, fra l'altro, all'art. 8 comma 4 viene previsto che “L'Autorità d'ambito destina una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono assegnati alle Comunità montane sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio.”

vista la Convenzione istitutiva dell'Autorità d'Ambito approvata e sottoscritta da tutti gli Enti Locali appartenenti all'A.T.O. n°1 “Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese”, che, all'articolo 20 (“Tariffa del servizio Idrico Integrato”) prevede che “L'Autorità d'Ambito destina una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono assegnati alle Comunità Montane che, nel rispetto degli accordi di programma, predispongono l'attuazione degli interventi connessi alla tutela ed alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione del territorio montano ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97.”

visto l'atto n° 9 della Conferenza d'Ambito del 12 dicembre 2005, avente ad oggetto: “Programma di attività e atto di indirizzo del processo di riunificazione delle gestioni pubbliche necessario per l'affidamento in-house del Servizio Idrico Integrato.” che al punto 1.4 “Indirizzi inerenti le Comunità Montane” prevede che “L'Autorità conferma l'intenzione di assegnare il 5% del monte tariffario a favore delle Comunità Montane (in luogo del 3% minimo di legge). Le risorse saranno assegnate a ciascuna Comunità Montana proporzionalmente alla superficie territoriale ed alla popolazione residente. I suddetti fondi sono assegnati alle Comunità montane sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio.”

vista la Deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito, n°11 in data 15/09/2006, di approvazione del Piano d'Ambito, che, sulla base di quanto previsto dalla L.R. 13/97 e di quanto deliberato dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito, prevede il versamento di un contributo annuo alle Comunità Montane nella misura del 5% dei ricavi da tariffa.

dato atto che con deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito n° 20 in data 21/03/2007 è stata approvata la Convenzione di affidamento ed affidato il servizio idrico integrato alla società Acqua Novara.VCO, il cui art. 38 “Contributo alle Comunità Montane” dispone al comma 1 “Il Gestore è tenuto a versare all'Autorità d'Ambito, entro il 30 giugno di ogni anno, il contributo destinato alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. Il contributo ammonta alla somma in Euro corrispondente alla percentuale, specificatamente prevista dal Piano d'Ambito, dei ricavi tariffari dell'anno precedente. Tale valore percentuale potrà essere modificato in occasione delle revisioni del Piano d'Ambito od in relazione a sopraggiunte disposizioni di legge che dovessero essere emanate in proposito.”, al comma 2 “Le modalità di erogazione da parte dell'A.ATO1 delle quote annuali alle rispettive Comunità Montane sono fissate dall'A.ATO1 anche in relazione a quanto previsto dalla Determinazione n° 4 in data 22/05/2003 della Conferenza Regionale delle risorse idriche.” e al comma 3 “Del contributo di cui al presente articolo si tiene conto nella determinazione della Tariffa”.



vista la Determinazione n°4 del 22/05/2003 della Conferenza Regionale delle Risorse Idriche, che definisce gli “Indirizzi e criteri per la stipula dell’accordo di programma di cui all’articolo 8, comma 4 della legge regionale 20 gennaio 1997 n. 13.”; in cui all’articolo 1 “Definizione e ripartizione del finanziamento” si stabilisce che “L’importo effettivo dei proventi derivanti dalla quota di tariffa destinata alle Comunità Montane da corrispondere è definito con riferimento all’ammontare dell’introito tariffario realizzato per ciascun anno. Tale importo sarà corrisposto in via ordinaria ad ogni singola Comunità Montana in proporzione a quote che tengono conto della superficie e della popolazione residente, in base ai criteri di utilizzo del fondo regionale per la montagna di cui all’articolo 51 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16.”

dato atto che le Comunità Montane delle Province del Verbano Cusio Ossola e di Novara, riunite nella “Consulta Permanente” del 31 luglio 2007, hanno comunicato all’Autorità d’Ambito, con nota del 25 settembre 2007, di aver deciso all’unanimità di stabilire che la ripartizione annua fra le Comunità Montane della Provincia del V.C.O. e di Novara degli importi derivanti dall’applicazione percentuale sulla tariffa del servizio idrico integrato per il finanziamento delle attività di difesa e tutela dell’assetto idrogeologico del territorio montano, avvenga in funzione dei seguenti parametri:

- 50% in funzione della superficie di ciascuna Comunità Montana;
- 50% in funzione della popolazione residente in ciascuna Comunità Montana.

visto il disposto dell’art. 148, c. 5 del D.Lgs. 152/2006, che, ferma restando obbligatoria la partecipazione all’Autorità d’Ambito, rende facoltativa l’adesione alla gestione **unica** del servizio idrico integrato per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, alle condizioni previste allo stesso comma 5;

considerato che la Conferenza Regionale delle Risorse Idriche, con la Determinazione n°4 del 22/05/2003 di cui sopra, con riferimento alle modalità di ammissione al finanziamento e sua erogazione, all’art. 4 stabilisce che “Entro il mese di agosto sarà erogata una prima tranche del finanziamento spettante in via previsionale a ciascuna Comunità Montana. Annualmente la Comunità Montana presenterà la rendicontazione sintetica sull’attuazione dei Piani pluriennali di manutenzione ordinaria per la relativa presa d’atto da parte dell’Autorità d’ambito, nonché per consentire il monitoraggio sulle criticità di realizzazione dei Piani stessi. A fine anno sarà corrisposta una seconda tranche a saldo del finanziamento spettante a ciascuna Comunità Montana.”

considerato che la Conferenza Regionale delle Risorse Idriche, con Determinazione n°4 del 22/05/2003 di cui sopra, all’art. 2 stabilisce quali possano essere le attività e le tipologie di intervento oggetto di finanziamento e all’art. 3 stabilisce che, al fine dell’ottenimento del contributo stesso “Ogni Comunità Montana dovrà presentare un Piano pluriennale di manutenzione ordinaria”, definendone contenuti e criteri di redazione, stabilendo che “nell’ambito dell’importo corrisposto sono riconosciute anche le spese tecniche e accessorie sostenute per la redazione e la gestione dei Piani di manutenzione che verranno esplicitate nei Piani stessi.”

vista la Deliberazione della giunta Regionale Regione Piemonte n°38 – 8849 del 26 maggio 2008, che:

- approva gli “Indirizzi tecnici in materia di manutenzioni e sistemazioni idrogeologiche e idraulico-forestali”, allegato A alla medesima deliberazione, in sostituzione delle precedenti disposizioni approvate con D.G.R. N. 49-28011 del 2.08.99;
- ridefinisce scopi, modi e forme di funzionamento del “Coordinamento Regionale Manutenzione Alvei e Bacini Montani”
- approva le “Modalità applicative e criteri generali per l’elaborazione dei Programmi di sistemazione idrogeologica e idraulico-forestale delle Comunità Montane” in attuazione al



comma 5 della legge regionale 2 luglio 1999, n.16, art. 37, allegato C alla deliberazione, in sostituzione di quelle precedentemente approvate con D.G.R. n.24-28862 del 6.12.99 e modificate con D.G.R. n. 80-7239 del 30/9/2002;

- domanda al Coordinamento regionale manutenzione alvei e bacini, tra l'altro, la predisposizione, in collaborazione con il Comitato Tecnico previsto dall'art. 13 della legge Regionale 13/97, con l'Autorità di Bacino del Fiume Po, le Autorità d'Ambito e le Province, di "Linee guida per l'elaborazione del programma di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana" al fine di riunire nell'ambito di un unico strumento di programmazione le iniziative di intervento necessarie al presidio e alla messa in sicurezza del territorio montano piemontese,

preso atto che conseguentemente al primo incontro del Coordinamento regionale manutenzione alvei e bacini montani, al quale hanno partecipato anche le Autorità d'Ambito del Piemonte ed il settore Risorse Idriche della Regione Piemonte, è stata messa a punto una prima proposta di definizione degli "Interventi in territorio montano connessi alla tutela e produzione delle risorse idriche", da sottoporre a successiva approvazione nell'ambito del processo di definizione delle sopraccitate Linee Guida, alle quali necessariamente le presenti disposizioni dovranno essere adeguate;

preso atto che, conseguentemente alla L.R. 01/07/2008, nel 2009 sarà attuato il riordino delle Comunità Montane, e le presenti disposizioni dovranno essere conseguentemente adeguate;

preso atto che i contributi messi a bilancio da Acqua Novara.VCO relativamente all'anno 2007 devono ancora essere trasferiti alle Comunità Montane;

ritenuto per tutto quanto sopra necessario procedere all'avviamento del processo di trasferimento ed utilizzo dei contributi in oggetto, stabilendo:

- le modalità di attribuzione del contributo alle Comunità Montane;
- che, ai fini dell'assegnazione dei contributi ogni Comunità Montana dovrà sottoscrivere uno specifico "Accordo di Programma tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n°1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese e la Comunità Montana per il coordinamento delle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano" redatto secondo uno schema da approvarsi;
- di dare mandato al Presidente dell'Autorità d'Ambito di sottoscrivere con ciascuna Comunità Montana gli Accordi di programma definiti secondo lo schema da approvarsi, dando atto che i contributi saranno gestiti secondo le modalità individuate negli Accordi di programma stessi;
- di definire, tenuto conto della fase di avvio del servizio idrico d'ambito, le modalità di gestione dei contributi relativi ai ricavi dell'anno 2007;
- di stabilire che entro il 31 agosto 2009, la Conferenza d'Ambito effettuerà una specifica verifica in merito all'efficacia degli Accordi di programma sottoscritti, in particolare in alla definizione delle Comunità Montane, alle tipologie di intervento ammissibili a finanziamento da parte dell'Autorità d'Ambito ed all'efficienza finanziaria delle procedure di programmazione degli interventi, rendicontazione della spesa e trasferimento delle risorse;

sentiti gli interventi del Presidente e del Direttore dell'Autorità d'Ambito;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Direttore dell'Autorità d'ambito ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

richiamato l'art. 134 comma 4 del citato T.U.EE.LL. n. 267/2000 e ritenuta l'urgenza di provvedere;



DELIBERA

- 1) Di stabilire le seguenti modalità di attribuzione del contributo alle Comunità Montane:
 - a. le risorse complessivamente destinate alle Comunità Montane per attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano è definito in misura pari al 5% dei ricavi da tariffa accertati nei bilanci di esercizio approvati dal gestore del servizio idrico integrato, e realizzati in ciascun anno applicando la tariffa del servizio idrico integrato definita dall'Autorità d'Ambito;
 - b. conformemente alla richiesta espressa all'unanimità dalle Comunità Montane delle Province del Verbano Cusio Ossola e di Novara in seno "Consulta Permanente", il contributo alle Comunità Montane, così come definito nel punto a. precedente, sarà corrisposto ad ogni singola Comunità Montana sulla base del seguente criterio:
 - i. 50% in funzione della superficie di ciascuna Comunità Montana;
 - ii. 50% in funzione della popolazione residente in ciascuna Comunità Montana;
 - c. ai fini del calcolo di cui al precedente punto b) saranno considerati i soli Comuni nei quali si applica la tariffa del servizio idrico integrato definita dall'Autorità d'Ambito.
- 2) Di stabilire che, ai fini dell'assegnazione dei contributi ogni Comunità Montana dovrà sottoscrivere uno specifico "Accordo di Programma tra l'Autorità d'Ambito e le Comunità Montane per il coordinamento delle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano" redatto secondo lo schema che si approva ed allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 3) Di dare mandato al Presidente dell'Autorità d'Ambito di sottoscrivere con ciascuna Comunità Montana gli Accordi di programma di cui al precedente punto, dando atto che i contributi saranno gestiti secondo le modalità individuate negli Accordi di programma stessi.
- 4) Di stabilire che, tenuto conto della fase di avvio del servizio idrico d'ambito, l'importo relativo alla prima tranche del contributo relativo ai ricavi dell'anno 2007, pari al 50% del contributo stesso, sarà erogato entro 60 giorni dalla presentazione dei Piani pluriennali di manutenzione ordinaria da parte delle Comunità Montane. La rimanente quota sarà erogata a saldo, unitamente alla prima tranche del 2008, entro il 31 agosto 2009.
- 5) Di stabilire che entro il 30 settembre 2009 la Conferenza d'Ambito effettuerà una specifica verifica in merito all'efficacia degli Accordi di programma sottoscritti, in particolare in relazione alla definizione delle Comunità Montane, alle tipologie di intervento ammissibili a finanziamento da parte dell'Autorità d'Ambito ed all'efficienza finanziaria delle procedure di programmazione degli interventi, rendicontazione della spesa e trasferimento delle risorse.

.....
La sopra estesa proposta, posta ai voti dal Presidente, resi per alzata di mano

- Presenti: n°17 Rappresentanti, pari a quote 83,815/100
- Favorevoli: n°17 Rappresentanti, pari a quote 83,815/100
- Contrari: n°0 Rappresentanti
- Astenuti: n°0 Rappresentanti

risulta approvata. Il Presidente ne proclama l'esito.

Successivamente, con voti unanimi dei 17 componenti presenti e votanti, pari a 83,815 quote, espressi per alzata di mano la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

.....



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL DIRETTORE
DELL'AUTORITÀ
(Marco Lombardi)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITÀ D'AMBITO
(Sergio Vedovato)

Allegato “Schema di Accordo di Programma tra l’Autorità d’Ambito e le Comunità Montane per il coordinamento delle attività di difesa e tutela dell’assetto idrogeologico del territorio montano”



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
AI SENSI DELL'ART.49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000

Parere favorevole

Verbania, 10 novembre 2008

IL DIRETTORE
DELL'AUTORITÀ
(Marco Lombardi)





PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Provinciale che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo provinciale in data odierna e vi resterà affissa 15 giorni consecutivi. In pari data viene inviata per l'affissione agli Enti indicati al comma 1 dell'art. 10 della Convenzione

Novara, 27 dicembre 2008

Il Segretario Generale
(f.to Clemente Mantegazza)



Schema di Accordo di Programma tra l'Autorità d'Ambito e le Comunità Montane per il coordinamento delle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano

vista la Legge Regionale 13/97 che, all'art.8, comma 4, prevede che "L'Autorità d'Ambito destini una quota della tariffa, non inferiore al 3%, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono assegnati alle Comunità Montane sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio";

dato atto che con atto n°9 del 19dicembre 2005 "Programma di attività e atto di indirizzo del processo di riunificazione delle gestioni pubbliche necessario per l'affidamento in-house del Servizio Idrico Integrato. " la Conferenza d'Ambito ha stabilito che "L'Autorità conferma l'intenzione di assegnare il 5% del monte tariffario a favore delle Comunità Montane (in luogo del 3% minimo di legge). Le risorse saranno assegnate a ciascuna Comunità Montana proporzionalmente alla superficie territoriale ed alla popolazione residente. I suddetti fondi sono assegnati alle Comunità montane sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio. "

considerato che la Conferenza d'Ambito, con Deliberazione n. 11 in data 15 settembre 2006 ha approvato il Piano d'Ambito, nel quale è stata determinata nel 5% dell'ammontare degli introiti tariffari la quota destinata alle Comunità Montane;

considerato che Determinazione n. 4/2003 del 21/05/2003 della Conferenza Regionale delle Risorse Idriche individua come attività oggetto del finanziamento quelle "finalizzate alla manutenzione ordinaria del territorio montano, intendendosi per tale, il complesso degli interventi, solitamente di piccola dimensione, caratterizzati dalla continuità e periodicità dell'azione e volti al mantenimento della funzionalità degli elementi territoriali sia naturali e sia di origine antropica. In tal modo la manutenzione del territorio nel suo insieme dovrà garantire la funzionalità dell'ecosistema, ripristinando o preservando l'equilibrio territoriale-ambientale attraverso azioni periodiche e diffuse, comunque coerenti con la pianificazione di settore regionale, provinciale e di bacino";

visto "Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" approvato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, che, come previsto dalla L. 183/89, individua tra i suoi obiettivi la manutenzione:

- delle opere di difesa degli alvei, quale strumento indispensabile per il mantenimento in efficienza dei sistemi difensivi e assicurare affidabilità nel tempo agli stessi,
- dei versanti e del territorio montano, con particolare riferimento alla forestazione e alla regimazione della rete minuta di deflusso superficiale, per la difesa dai fenomeni di erosione, di frana e dai processi torrentizi;

considerato che L'autorità di Bacino ha approvato nel 1998 la "Direttiva per la progettazione degli interventi e la formulazione di programmi di manutenzione" che individua negli interventi di manutenzione del territorio e delle opere di difesa gli elementi essenziali ad assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza del territorio.

considerata la Deliberazione della giunta Regionale Regione Piemonte n°38 – 8849 del 26 maggio 2008, che, ritenendo opportuno uniformare le attività di pianificazione e programmazione degli interventi di manutenzione e sistemazione idrogeologica e idraulico-forestale nell'ambito di un unico strumento di programmazione



- approva gli “Indirizzi tecnici in materia di manutenzioni e sistemazioni idrogeologiche e idraulico-forestali”, allegato A alla medesima deliberazione, in sostituzione delle precedenti disposizioni approvate con D.G.R. N. 49-28011 del 2.08.99;
- ridefinisce scopi, modi e forme di funzionamento del “Coordinamento Regionale Manutenzione Alvei e Bacini Montani”
- approva le “Modalità applicative e criteri generali per l’elaborazione dei Programmi di sistemazione idrogeologica e idraulico-forestale delle Comunità Montane” in attuazione al comma 5 della legge regionale 2 luglio 1999, n.16, art. 37, allegato C alla deliberazione, in sostituzione di quelle precedentemente approvate con D.G.R. n.24-28862 del 6.12.99 e modificate con D.G.R. n. 80-7239 del 30/9/2002.
- demanda al citato Coordinamento regionale manutenzione alvei e bacini, la predisposizione, in collaborazione con il Comitato Tecnico previsto dall’art. 13 della legge Regionale 13/97, con l’Autorità di Bacino del Fiume Po, le Autorità d’Ambito e le Province, di “Linee guida per l’elaborazione del programma di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana” al fine di riunire nell’ambito di un unico strumento di programmazione le iniziative di intervento necessarie al presidio e alla messa in sicurezza del territorio montano piemontese,

Quanto sopra premesso e richiamato le parti concordano quanto segue

Art. 1

La premessa è parte integrante del presente accordo di programma.

Art. 2 Finalità

Il presente Accordo di Programma è finalizzato all’attuazione coordinata degli interventi e delle attività di difesa e tutela dell’assetto idrogeologico del territorio montano, regolando in particolare le risorse dall’AATO 1 alle Comunità Montane in conformità a quanto previsto all’articolo 8, comma 4, della Legge Regionale 20 gennaio 1997, n.13.

Art.3 Disponibilità finanziarie

Le risorse complessive annualmente disponibili per gli interventi oggetto del presente Accordo di Programma sono quantificate nel 5% dei ricavi tariffari dell’anno precedente. Come previsto dalla Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato, approvata dalla Conferenza d’Ambito con Deliberazione n.20 del 21 marzo 2007, tale valore percentuale potrà essere modificato in occasione delle revisioni del Piano d’Ambito od in relazione a sopraggiunte disposizioni di legge che dovessero essere emanate in proposito.

Il contributo alle Comunità Montane è definito come percentuale, pari al 5%, dell’introito tariffario, accertato sulla base delle risultanze dei bilanci approvati, realizzato in ciascun anno applicando la tariffa d’Ambito per il Servizio Idrico Integrato nei Comuni in cui si applica la gestione d’ambito.

Il contributo sarà suddiviso tra le Comunità Montana attribuendo a ciascuna un peso definito sulla base del seguente criterio:

- a. 50% in funzione della superficie di ciascuna Comunità Montana;
- b. 50% in funzione della popolazione residente in ciascuna Comunità Montana.

In seguito all’ammissione al contributo, una prima tranche pari al 50% del contributo dovuto per ciascun anno sarà erogata entro il 31 agosto dell’anno di approvazione del bilancio relativo



all'esercizio in cui lo stesso è maturato. La residua quota del contributo sarà erogata entro il 31 dicembre dello stesso anno. Eventuali economie e/o somme non spese per ritardi attuativi saranno gestite nell'ambito della programmazione degli anni successivi al fine di ottimizzare la gestione finanziaria delle erogazioni.

Art. 4 Piani quinquennali di manutenzione ordinaria del territorio montano

Come stabilito nella Deliberazione della giunta Regionale n.38/8849 del 26 maggio 2008, gli interventi previsti in applicazione dell'art. 8 c.4 della L.R. 13/97 dovranno integrare il Programma di interventi di sistemazione idrogeologica e idraulico-forestale ex art. 37 L.R. 16/99, in modo da ottenere un unico strumento programmatico denominato "Programma di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana" (PISIMM). Qualora in vigore il Piano di manutenzione ATO, il PISIMM per le azioni di manutenzione potrà fare riferimento a tale piano. Alla scadenza del Piano ATO, la nuova programmazione si uniformerà per quanto attiene la periodicità pluriennale a quella prevista per i PISIMM (5 anni), in modo che la redazione successiva avvenga sotto forma di un unico piano suddiviso in due capitoli che sarà sottoposto all'approvazione dei due Enti ciascuno per la parte di propria competenza.

Per le Comunità montane prive di Piano di manutenzione ATO, il PISIMM potrà per la parte di manutenzione ordinaria, qualora la Comunità Montana lo approvi in tal senso, a tutti gli effetti sostituire il Piano ATO.

Il Piano quinquennale, ovvero sue modificazioni e/o aggiornamenti, è trasmesso all'Autorità d'Ambito entro il mese di dicembre dell'anno precedente rispetto a quello di riferimento.

La Conferenza dell'Autorità d'Ambito, verificata la coerenza del Piano medesimo con quanto previsto nel presente Accordo, ne delibera la presa d'atto e l'ammissione al finanziamento entro il successivo mese di aprile.

Il Piano quinquennale dovrà essere rappresentativo delle realtà territoriali oggetto di intervento ed evidenziare l'incidenza positiva delle azioni proposte, in particolare in relazione agli effetti sulla tutela della risorsa idrica. Il Piano di manutenzione pluriennale seguirà per quanto attiene ai contenuti specifici le disposizioni già impartite per la redazione dei Programmi di sistemazione di cui all'art. 37 della L.r. 16/99 e sarà costituito da una relazione tecnica generale contenente i seguenti paragrafi:

- 1) Situazione idrogeologica e idraulico-forestale, (analisi delle criticità e delle esigenze di manutenzione) con il fine di riassumere e schematizzare le criticità e le proposte di intervento con allegata Carta dei dissesti.
- 2) Relazione sulla manutenzione (con allegata carta degli interventi) contenente le schede descrittive dei dissesti/interventi proposti: descrizione delle criticità e proposte di intervento redatta sotto forma di schede seguendo il modello già predisposto dalla Regione Piemonte con riferimento al quale attivare motivatamente i finanziamenti ATO previsti. Dovrà essere indicato l'ordine di priorità determinato con i criteri sopra descritti in relazione alle condizioni di rischio, oltre alle previsioni temporali di progettazione e realizzazione e i rispettivi costi di massima.
- 3) Tabella riepilogativa interventi: redatta seguendo il modello predisposto dalla Regione Piemonte.



L'analisi delle criticità verrà esplicitata dalla "Carta dei Dissesti" mentre gli interventi individuati saranno riportati sulla "Carta degli interventi", nella quale, sostanzialmente, saranno individuate le localizzazioni e le caratteristiche degli interventi di manutenzione.

Al fine di uniformare i Piani e consentire una univoca lettura delle cartografie a livello regionale le stesse dovranno essere redatte secondo le disposizioni già impartite dalla Regione Piemonte per l'elaborazione dei Programmi di sistemazione di cui all'art. 37 della l.r. 16/99.

Nell'ambito dell'importo corrisposto sono riconosciute anche le spese tecniche e accessorie sostenute per la redazione e la gestione dei Piani di manutenzione che verranno esplicitate nei Piani stesse. L'importo di dette spese in percentuale rispetto all'importo lavori non potrà superare quello normalmente riscontrato per tipologie di interventi analoghi finanziati dalla normativa regionale o statale di settore.

Art. 5 Tipologie di intervento ammissibili a finanziamento da parte dell'Autorità d'Ambito

Sono ammissibili a finanziamento da parte dell'Autorità d'Ambito gli interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio montano previsti dalla L.R. n. 13/1997, art. 8, comma 4.

In particolare, in relazione alla tutela ed alla produzione delle risorse idriche, risultano ammissibili a finanziamento:

1. interventi di sistemazione e manutenzione delle opere di captazione sottese da reti acquedottistiche, compresi gli interventi finalizzati alla definizione, messa in sicurezza, gestione e manutenzione delle aree di salvaguardia delle opere di captazione secondo il disposto del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R;
2. opere di drenaggio per il corretto smaltimento e l'eliminazione dalle reti fognarie delle acque parassite (acque di falda, colatoi irrigui, acque di piena convogliate da rii interferenti, ecc.);
3. interventi per la salvaguardia delle caratteristiche fisiografiche dei bacini imbriferi montani e delle aree di ricarica, finalizzati alla conservazione delle caratteristiche quali-quantitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;
4. interventi mirati alla salvaguardia della stabilità e funzionalità dei tracciati di piste/strade utilizzate per accesso preferenziale alle opere del servizio idrico integrato;
5. interventi finalizzati alla protezione delle infrastrutture del servizio idrico integrato in aree a rischio idraulico ed idrogeologico;
6. interventi di potenziamento ed ampliamento delle infrastrutture del servizio idrico integrato finalizzati a contrastare l'abbandono dei territori montani nonché alla valorizzazione ed allo sviluppo sostenibile degli stessi.

In relazione alle attività di sistemazione idrogeologica, e più in generale delle attività di manutenzione ordinaria del territorio montano, sono ammissibili a finanziamento gli interventi di manutenzione idrogeologica e idraulico-forestale individuati nella DGR 38-849/2008 e definiti come quelle operazioni necessarie a mantenere o ripristinare l'originaria funzionalità, qualità ed efficienza di una pendice o di un corso d'acqua, quali:

1. gestione delle vegetazione riparia comprendente la rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi della vegetazione arborea che è causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone di deposito alluvionale adiacenti. I tagli dovranno essere condotti secondo criteri selvicolturali seguendo le indicazioni riportate in Appendice e dovranno essere finalizzati a:
 - a. garantire il regolare deflusso delle acque nelle sezioni utili;



- b. mantenere e rinaturalizzare le cenosi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat riparii in funzione degli effetti positivi indotti dalla presenza della vegetazione sulla stabilità delle sponde e sulla qualità biologica dei corsi d'acqua, laddove comunque le formazioni arboreo - arbustive non costituiscano pregiudizio al regolare deflusso delle acque.
2. rimozione dei rifiuti solidi, intesi come eliminazione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua dei materiali di rifiuto provenienti dalle varie attività umane e collocazione a discarica autorizzata; rimozione di material alluvionale dalle banchine;
3. ripristino della sezione di deflusso, inteso come asportazione o spostamento del materiale litoide trasportato e accumulato in punti isolati dell'alveo e pregiudizievole per il deflusso delle acque, da utilizzarsi anche nella colmatatura di depressioni ed erosioni;
4. ripristino della officiosità idraulica delle luci di attraversamenti, ponticelli, tombini, tratti tombati con rimozione del materiale litoide da ridistribuire preferibilmente in alveo, e di altri materiali da portare a discarica autorizzata;
5. sistemazione e protezione spondale, intese come risagomatura, collocazione di materiale litoide movimentato in alveo a protezione di erosioni spondali, manutenzione di difese spondali esistenti;
6. manutenzione delle arginature e loro accessori, intesa come taglio della vegetazione arborea sulle scarpate, ripresa di scoscendimenti con eventuale recupero delle quote originarie della sommità arginale, interventi di conservazione e ripristino del paramento, manutenzione di opere d'arte e manufatti connessi al sistema arginale (canali scolmatori, paratoie, ecc.), manutenzione e ripristino dei cippi di delimitazione e individuazione topografica delle pertinenze idrauliche e delle aree demaniali per una precisa individuazione dei tratti fluviali;
7. manutenzione di briglie e salti di fondo, intesa come sistemazione delle briglie con idonei interventi a salvaguardia di possibili fenomeni di aggiramento o scalzamento o erosione dell'opera da parte delle acque, svuotamento periodico di briglie selettive;
8. interventi di rinaturazione in coerenza con quanto previsto dagli art. 15 e 36 delle norme del P.A.I. come definiti nella specifica direttiva dell'Autorità di Bacino del Fiume Po all'art. 3 punto 5 lettere b,d,e,f,h,i,k,l,m,o,q,r,t,u,v,w;
9. manutenzione delle opere di ingegneria naturalistica di cui alla D.C.R. 31 luglio 1991, n. 250-11937, modificata dalla D.C.R. 2 aprile 1997, n. 377-4975;
10. manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensivo di quelle localizzate lungo il sistema viario minore (piste, sentieri, strade agro-silvo-pastorali).
11. disgaggio di massi pericolanti;
12. rimodellamento e chiusura delle fessure di taglio;
13. interventi di ricostituzione e miglioramento di boschi aventi funzioni protettive, rimboschimenti, rinaturalizzazioni e interventi fitosanitari a carico di soprassuoli boschivi colpiti da avversità biotiche e abiotiche, intesi come rimozione dei soggetti schiantati, indeboliti o instabili che potenzialmente possono accumularsi sui versanti o negli impluvi prospicienti il corso d'acqua principale.
14. ripristino localizzato della stabilità dei versanti con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica di cui alla D.C.R. 31 luglio 1991, n. 250-11937, modificata dalla D.C.R. 2 aprile 1997, n. 377-4975;
15. opere di sostegno delle sponde e dei versanti latitanti il corso d'acqua a carattere locale e di modeste dimensioni e piccole opere idrauliche realizzate attraverso l'utilizzo di materiali reperiti in loco (legno e pietrame) e l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica di cui alla D.C.R. 31 luglio 1991, n. 250-11937, modificata dalla D.C.R. 2 aprile 1997, n. 377-4975. Si tratta di



opere minori e d'interventi che possono prevedere anche diverse tipologie di opere di ingegneria naturalistica semplici, standardizzate e di rapida esecuzione da realizzare su un elemento lineare o un'area puntuale e circoscritta, sono escluse quindi opere complesse (ad esempio scogliere rivegetate e opere in terra rinforzata) che coinvolgono ampie superfici quali significative porzioni di versante, cospicui tratti di corsi d'acqua, oppure vaste aree degradate da fattori naturali o antropici.

Nell'ambito delle tipologie di intervento sopra richiamate ed in esclusivo rapporto di dipendenza funzionale dalle stesse, è ammessa a finanziamento la manutenzione delle piste di accesso al corso d'acqua ed al cantiere di lavoro.

Le tipologie di intervento di cui al presente articolo saranno adeguate in coerenza con lo sviluppo della normativa di settore.

Art. 6 Programmi annuali di manutenzione ordinaria del territorio montano

Nell'ambito del Piano quinquennale di manutenzione approvato ed ammesso al finanziamento, le Comunità Montane progettano e realizzano gli interventi di manutenzione ordinaria del territorio montano sulla base di Programmi annuali, da trasmettere all'Autorità d'Ambito entro il mese di dicembre di ciascun anno antecedente quello di realizzazione.

I programmi annuali sono redatti sulla base delle disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2008, n.38-8849, che approva gli indirizzi tecnici e procedurali in materia di manutenzione idraulico-forestali ed individua le tipologie di interventi previsti e l'articolazione delle fasi di progettazione.

I programmi annuali saranno sottoposti a verifica tecnica ed economica da parte dell'Autorità d'Ambito, previa istruttoria tecnica dell'Ufficio di cui all'art.9.

La Conferenza d'Ambito provvederà all'ammissione al finanziamento dei Programmi annuali, od a richiedere chiarimenti e/o integrazioni entro il successivo mese di aprile.

Art. 7 Esecuzione dei programmi annuali di manutenzione ordinaria del territorio montano

Ad approvazione intervenuta, le Comunità Montane potranno procedere alla predisposizione dei progetti definitivi degli interventi contenuti nei Programmi annuali di manutenzione ordinaria del territorio montano. Resta di competenza delle Comunità montane l'acquisizione di ogni eventuale ulteriore autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

Le Comunità Montane provvederanno ad attivare le procedure, nei modi previsti dalla vigente disciplina in materia di appalti pubblici e tenuto conto delle specifiche disposizioni per le zone montane, per la realizzazione degli interventi.

Art. 8 Rendicontazione sull'attuazione dei Piani e dei Programmi annuali di manutenzione

Annualmente, entro il mese di febbraio di ciascun anno, la Comunità Montana presenterà la rendicontazione sintetica sull'attuazione dei Piani Pluriennali e dei Programmi annuali di manutenzione ordinaria per la relativa presa d'atto da parte dell'Autorità d'Ambito, nonché per consentire il monitoraggio sulle criticità di realizzazione dei Piani stessi.



Art. 9 Ufficio di coordinamento e monitoraggio dei piani di manutenzione ordinaria del territorio montano

Al fine di dare sollecita e compiuta attuazione a quanto convenuto con il presente Accordo di Programma, viene istituito tra i soggetti contraenti un Ufficio Tecnico per il coordinamento ed il monitoraggio dei Piani di manutenzione ordinaria del territorio montano, composto da un rappresentante tecnico di ogni Comunità Montana e dal Direttore dell'Autorità d'Ambito, con funzioni di coordinamento e di indirizzo dei lavori dell'Ufficio.

All'Ufficio di coordinamento competono:

- il coordinamento, in linea generale e di massima, della pianificazione delle attività di manutenzione ordinaria del territorio montano e la verifica della coerenza dei Piani quinquennali delle Comunità Montane con il presente Accordo di Programma;
- la verifica della realizzazione dei Programmi annuali di manutenzione ordinaria eseguiti dalle Comunità Montane;
- ogni ulteriore iniziativa inerente e/o conseguente a quanto stabilito con il presente Accordo di Programma, ovvero altre iniziative in materia espressamente richieste all'Ufficio dall'Autorità d'Ambito e/o dalle Comunità Montane.

L'Ufficio tecnico per il coordinamento ed il monitoraggio dei Piani di manutenzione ordinaria del territorio montano di cui al presente Accordo ha sede presso l'Autorità d'Ambito; l'Ufficio può avvalersi della consulenza e della collaborazione degli Uffici dell'Autorità d'Ambito.